



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N° 18

DL 28 FEB. 2012

OGGETTO: Regolamento (CE) n. 73/2009, articoli 5 e 6. DM 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. in materia di Condizionalità. Individuazione dello stato di qualità dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi del nuovo Standard 5.2 *“Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua, ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 2462 del 29 dicembre 2011”*. Disposizioni per l’anno 2012.

IL DIRIGENTE REGIONALE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE

VISTO il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

VISTO il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i. per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e che abroga il Reg. (CE) n. 1975/2006;

VISTO il DM n. 30125 del 22 dicembre 2009, *“Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale”*;

VISTO il successivo DM 13 maggio 2011, n. 10346 di modifica del DM 30125/2009, nonché le successive modifiche ed integrazioni disposte dal DM 22 dicembre 2011, n. 27417, approvate dal Comitato tecnico Agricoltura della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 15 dicembre 2011;

CONSIDERATO che, con il sopra richiamato DM 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i. è stato introdotto dal 1° gennaio 2012 il nuovo Standard 5.2 *“Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua”*, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 149, comma c), del Reg. n. 73/2009, all’Allegato III;

VISTA la DGR 29 dicembre 2011, n. 2462, con la quale la Giunta Regionale ha approvato le disposizioni applicative degli Atti, Norme e Standard di Condizionalità per l’anno 2012, così come definiti nell’Allegato A (Criteri di Gestione Obbligatorie) e nell’Allegato B (Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali) al medesimo provvedimento regionale;

CONSIDERATO che, ai fini dello Standard 5.2, il DM 27417/2011 e la DGR 2462/2011 intendono per fascia tampone una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea o impiantata, di larghezza pari a 5 o 3 metri dal ciglio di sponda in funzione dello *“stato complessivo attuale”* del corpo idrico interessato;

CONSIDERATO che il medesimo DM n. 27417/2011 precisa che la classificazione *“ottimo”*, *“buono”*, *“sufficiente”*, *“scarso”* e *“pessimo”* riferita allo *“stato complessivo attuale”* dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali soggetti a vincolo per lo Standard 5.2 – nell’ambito del Piano di Gestione del distretto idrografico di appartenenza – *“deve essere disponibile a livello di singola azienda agricola, in modo da assicurare la necessaria informazione e l’effettiva controllabilità del requisito”*;

DATO ATTO che la medesima DGR n. 2462/2011 demanda a successivi provvedimenti regionali la possibilità di rendere disponibile agli agricoltori la classificazione dei tratti di corpo idrico superficiale soggetti agli obblighi d’inerbimento e alla fascia di rispetto non concimata resa obbligatoria dallo standard 5.2 sopra richiamato;

RICHIAMATO che le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22, comma 1, del DM 30125/2009, sono chiamate ad utilizzare il parametro dello "stato complessivo attuale" dei corpi idrici di torrenti, fiumi o canali definito nell'ambito del Piano di Gestione del distretto idrografico di appartenenza;

CONSIDERATO, pertanto, che la DGR n. 2462/2011, in attuazione di tale definizione di carattere nazionale, dispone necessariamente che i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali soggetti allo Standard 5.2 in relazione allo "stato complessivo attuale", per i tratti fluviali decorrenti in Veneto, sono quelli per cui viene condotto – da parte dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPAV) – il monitoraggio dello "stato delle acque superficiali";

DATO ATTO che con nota del Servizio Acque Interne di ARPAV protocollo n. 22152/X.20.03 del 24 febbraio 2012 è stato trasmesso l'elenco dei corpi idrici superficiali soggetti a monitoraggio sulla base della normativa vigente (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), nonché dei tratti dei corpi idrici soggetti agli obblighi previsti dallo Standard 5.2 in quanto indicati dagli elaborati dei Piani di Gestione dell'Autorità di Bacino del fiume Po e dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali;

RILEVATA peraltro l'opportunità di trasferire le informazioni di dettaglio contenute nell'elenco trasmesso da ARPAV su base cartografica, al fine di rendere chiaramente identificabile l'ambito territoriale soggetto al vincolo dello Standard 5.2;

CONSIDERATO inoltre che la relazione trasmessa dal Servizio Acque Interne di ARPAV, in allegato all'elenco di cui sopra, descrive la metodologia con la quale viene rilevata la qualità dei corpi idrici superficiali nella Regione Veneto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e s. m. i., nonché di quanto indicato dalla direttiva 2000/60/CE, riguardo alle categorie di pressione significative che sono alla base della tipizzazione dei corpi idrici superficiali;

PRECISATO, inoltre, che la classificazione dei corpi idrici ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel D.M. 8/11/2010, n. 260, fa riferimento a tutti i seguenti elementi di qualità:

1. elementi biologici;
2. elementi chimico- fisici a sostegno degli elementi biologici;
3. elementi chimici (sostanze dell'elenco di priorità, V. tab 1A DM 260/2010);
4. elementi chimici a sostegno degli elementi biologici (sostanze non appartenenti all'elenco di priorità, V. tab 1B DM 260/2010);
5. elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici;

PRESO ATTO che la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici per la Regione Veneto non è ancora completamente definita, sulla base degli indicatori di cui al paragrafo precedente, specie per quanto riguarda gli elementi biologici, chimico – fisici e idromorfologici;

ATTESO che le informazioni trasmesse da ARPAV, a supporto della classificazione da definire ai fini dell'applicazione dello Standard 5.2 di condizionalità, individuano anche i seguenti ulteriori indicatori riferiti ai corpi idrici soggetti a monitoraggio (anno 2010):

1. elementi chimico - fisici a sostegno degli elementi biologici: indice LIM eco (allegato al Decreto 8/11/2010, n.260 punto A.4.1.2). Tale indicatore considera i parametri di nutrienti (azoto nitrico, azoto ammoniacale, fosforo totale) e l'ossigeno disciolto (percentuale di saturazione). La classificazione sulla base del LIM eco prevede 5 classi, compatibili con la nomenclatura della Direttiva Acque (elevato, buono, sufficiente, scarso, cattivo);
2. conformità degli elementi chimici: sostanze dell'elenco di priorità: tab. 1A al DM 260/2010. Tale conformità viene valutata con due classi (stato chimico buono, mancato conseguimento dello stato buono);
3. elementi chimici a sostegno degli elementi biologici: sostanze non appartenenti all'elenco di priorità: tab. 1B al DM 260/2010. Al momento, mancando le definizioni dei livelli di fondo naturale, viene valutata con due classi (stato buono, stato sufficiente);

CONSIDERATO inoltre che la relazione trasmessa dal Servizio Acque Interne di ARPAV individua anche – per i corpi idrici non monitorati nel 2010 ai sensi di quanto indicato al punto precedente – il livello di rischio di non raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE (stato buono) per l'aspetto legato all'inquinamento di origine diffusa. Tale valutazione (è espressa con tre categorie ("non a rischio", "probabilmente a rischio", "a

018

28 FEB. 2012

rischio”) definite per tutti i tratti di corpo idrico compresi nell’elenco trasmesso da ARPAV in data 17 febbraio 2012;

RILEVATO che i dati resi disponibili da ARPAV sono stati integrati per ciascun tratto di corpo idrico al fine di produrre una classificazione conservativa dello stato ecologico rispondente alla classificazione “ottimo”, “buono”, “sufficiente”, “scarso” e “pessimo” indicata dal DM 27417/2011 e che tale elaborazione è stata ritenuta conforme anche dai funzionari ARPAV;

CONSIDERATO che lo stato “ottimo”, per quanto argomentato da ARPAV al momento non è rigorosamente applicabile, in quanto non supportato dalla valutazione degli elementi biologici ed idromorfologici del tratto di corpo idrico analizzato;

CONSIDERATO che, per quanto trasmesso da ARPAV, la classificazione “scarso” o “cattivo” riportata in riferimento all’indice LIM eco non è direttamente riferibile alla classificazione individuata ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, in quanto le categorie “scarso” o “cattivo” possono essere individuate solo tramite valutazione degli elementi di qualità biologica che al momento non sono disponibili;

ATTESO pertanto che, sulla base delle argomentazioni redatte da ARPAV e descritte anche nel documento “Sintesi delle pressioni e degli impatti e valutazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi”, relativamente ai corsi d’acqua superficiali sono state introdotte nella definizione dello stato dei corpi idrici anche tutte le valutazioni riguardanti il rischio determinato dalle pressioni puntuali, diffuse e idromorfologiche gravanti sui corpi idrici monitorati;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra argomentato, è stato possibile definire per ciascun tratto di corpo idrico verificato da ARPAV riguardo lo stato di qualità, la classificazione chiesta dalle disposizioni applicative regionali dello Standard 5.2 di condizionalità, così come individuate dal DM 27417/2011;

RITENUTO importante dare la massima informazione dei contenuti di qualità elaborati per garantire a ciascun azienda agricola operante in fregio ai corsi d’acqua identificati dall’elenco trasmesso da ARPAV la realizzazione correttamente dimensionata della fascia di rispetto erbacea da mantenere non lavorata;

ATTESO che la complessità applicativa dello Standard in oggetto è stata richiamata anche dalla nota congiunta delle principali organizzazioni di categoria trasmessa in data 13 febbraio 2012 che auspicava un “tempestivo provvedimento regionale” tale da formalizzare i contenuti del vincolo definito dallo standard 5.2;

DATO atto che l’ARPAV aggiorna periodicamente sulla base della normativa vigente (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.), il monitoraggio dello stato di qualità dei corpi idrici ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e, nel momento in cui renderà disponibile la classificazione dello stato ecologico e/o l’aggiornamento dello stato chimico e dello stato di rischio, tali informazioni verranno immediatamente aggiornate nella definizione dello stato di qualità dei corpi idrici della Regione Veneto;

DECRETA

1. di approvare quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. di approvare, al fine di dare applicazione allo Standard 5.2 di Condizionalità per l’anno 2012, i seguenti allegati al presente provvedimento:
 - **Allegato A:** “*Elenco dei corpi idrici superficiali di torrenti fiumi o canali monitorati da ARPAV*”, in applicazione ai piani di gestione della direttiva 2000/60/CE che individua – sulla base della documentazione analitica ad oggi disponibile – i tratti di torrenti, fiumi e canali soggetti all’obbligo di realizzazione della fascia tampone, come previsto dallo Standard 5.2 di Condizionalità in vigore dal 1° gennaio 2012. L’elenco è composto dal nome del corso d’acqua, punto di inizio e di fine del tratto di riferimento, qualità dello “stato complessivo attuale” del tratto del corpo idrico, larghezza della fascia erbacea obbligatoria a partire dal ciglio di sponda e la distanza di rispetto a partire dal ciglio di sponda in cui vige il divieto di fertilizzazione inorganica;
 - **Allegato B:** “*Cartografia dei corpi idrici superficiali soggetti allo Standard 5.2*”, che visualizza le aree soggette dall’obbligo come classificate dall’allegato A;

- **Allegato C** “*Sintesi delle pressioni e degli impatti e valutazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi*” documento tecnico redatto da ARPA del Veneto – Servizio Acque Interne che individua le modalità di analisi delle pressioni puntuali diffuse ed idromorfologiche gravanti sui corpi d’acqua superficiali della Regione del Veneto;
3. di dare opportuna informazione ai Soggetti pubblici e privati del partenariato regionale, affinché possano disporre anche ai fini della massima diffusione presso gli operatori agricoli;
 4. di trasmettere il presente decreto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
 5. di trasmettere il presente decreto all’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA al fine di rendere disponibili le informazioni elaborate sul Sistema Applicativo predisposto per la presentazione della Domanda Unica 2012;
 6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel sito internet della Regione del Veneto, al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/condizionalita.htm>;
 7. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione con le modalità previste dall’art. 1, comma 1, lett. d, della Legge Regionale 14/89.

dott. Riccardo De Gobbi

